

Comune di LETOJANNI

Città Metropolitana di Messina



Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera di C.C. n. 109 del 28/12/2022

modificato con Deliberazione di C. C. n. 55 del 07/11/2023 e con la successiva

Deliberazione di C. C. n. 55 del 29/06/2026

DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - INDICE

- Art. 1 Presupposto
- Art. 2 Definizione di rifiuto
- Art. 3 Soggetti passivi
- Art. 4 Locali e aree scoperte soggetti al tributo
- Art. 5 Locali e aree scoperte non soggetti al tributo
- Art. 6 Determinazione della superficie tassabile
- Art. 7 Produzione di rifiuti speciali – riduzioni superficiali
- Art. 7-bis Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico
- Art. 8 Rifiuti urbani avviati al riciclo in modo autonomo
- Art. 9 Determinazione della tariffa del tributo
- Art. 10 Istituzioni scolastiche statali
- Art. 11 Copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti
- Art. 12 Piano economico finanziario
- Art. 13 Articolazione delle tariffe del tributo
- Art. 14 Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 15 Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche
- Art. 16 Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 17 Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 18 Obbligazione tributaria
- Art. 19 Mancato svolgimento del servizio
- Art. 20 Zone non servite
- Art. 21 Riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche
- Art. 21-Bis Riduzioni per particolari condizioni d'uso – utenze domestiche
- Art. 22 Riduzione per il compostaggio domestico
- Art. 23 Cumulo di riduzioni
- Art. 23- Bis Bonus sociale rifiuti
- Art. 24 Finanziamento delle riduzioni, esenzioni e agevolazioni
- ART. 24-Bis Agevolazioni aggiuntive a carico del Bilancio Comunale
- Art. 25 Tributo giornaliero
- Art. 26 Tributo provinciale

Art. 27 Riscossione

Art. 28 Dichiarazione TARI

Art. 29 Rimborsi e compensazione

Art. 30 Funzionario responsabile

Art. 31 Verifiche ed accertamenti

Art. 32 Sanzioni ed interessi

Art. 33 Contenzioso

Art. 34 Interpello

Art. 35 Importi minimi

Art. 36 Trattamento dei dati personali

Art. 37 Norme finali e di rinvio

Art. 38 Entrata in vigore

ART. 1 PRESUPPOSTO

1. Presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, identificati dal successivo art. 4.
2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.
3. Il tributo è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti come individuati dall'art. 4 del presente regolamento, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Per utenze domestiche si intendono tutti i locali destinati a civile abitazione e loro pertinenze, mentre per utenze non domestiche tutti i restanti locali ed aree soggetti al tributo, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

ART. 2 DEFINIZIONE DI RIFIUTO

1. La definizione e la classificazione dei rifiuti urbani e speciali è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 (codice ambientale) come modificato dal D. Lgs. n. 116/2020 e ss. mm. ii..
2. Dal 01/01/2021, la classificazione dei rifiuti è definita dalla legge e non è modificabile dal Comune. In particolare, la definizione di rifiuto è contenuta nell'art. 183, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 152/2006, mentre la definizione dei rifiuti urbani è riportata nell'art. 184, comma 2, e nell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del D. Lgs. n. 152/2006. La definizione di rifiuti speciali è invece contenuta nell'art. 184, comma 3, del medesimo D. Lgs. n. 152/2006.

ART. 3 SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, di cui al successivo art. 4, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con vincolo di solidarietà nel caso di pluralità di possessori o di detentori dei locali o delle aree stesse.
2. Nell'ipotesi di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie. La detenzione pluriennale, derivante, ad esempio, ad un rapporto di locazione o di comodato, non avendo la natura temporanea, prevede, come soggetto passivo, il detentore per tutta la durata del rapporto.
3. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. A quest'ultimi spettano invece tutti i diritti e sono tenuti a tutti gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

ART. 4 LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TARI tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi fattispecie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli a destinazione abitativa dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o consentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi. Sono comunque considerati tassabili i locali non a destinazione abitativa sfitti e/o non occupati se idonei all'utilizzo di deposito.

2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escluse quelle aventi destinazione accessoria o pertinenziale a locali a loro volta assoggettati al prelievo.

ART. 5 LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inagibili, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- superfici coperte di altezza inferiore a 150 centimetri.

Utenze non domestiche

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali destinati esclusivamente all'esercizio del culto, con esclusione delle pertinenze;
- aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;

- aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - zone destinate esclusivamente al transito ed alla manovra degli autoveicoli all'interno dei locali o nelle aree esterne;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
2. aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
3. aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui al precedente comma, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili e allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

ART. 6 DETERMINAZIONE DELLA SUPERFICIE TASSABILE

1. In sede di prima applicazione della TARI, la superficie tassabile è data, per tutti gli immobili soggetti al prelievo, dalla superficie calpestabile. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superficie già dichiarate o accertate ai fini della TARES, di cui all'art. 14 del Decreto Legge 6/12/2011, n. 201, o della TARSU, di cui al Capo 3° del Decreto Legislativo 15/11/1993, n. 507.
2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni volte a realizzare l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, di cui all'art. 1, comma 647, della Legge 27/12/2013, n. 147, la superficie tassabile sarà determinata, a regime, dall'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, n.138. All'atto dell'entrata in vigore del predetto criterio, il Comune provvederà a comunicare ai contribuenti interessati la nuova superficie imponibile mediante apposita comunicazione volta a garantire la conoscibilità dell'atto al contribuente ed a rispettare i principi dell'art. 6 della L. 212/2000.
3. Per le altre unità immobiliari, diverse da quelle di cui al comma precedente, come per le aree scoperte operative, la superficie imponibile resta quella calpestabile.
4. Nella determinazione della superficie assoggettabile non si tiene conto di quella di cui al successivo articolo 7.

ART. 7 PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI - RIDUZIONI SUPERFICIARIE

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa ed esclusiva, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Lavorazioni meccaniche in genere (industriali, artigianali: fabbri - tomitori - carpentieri)	20%
Autocarrozzerie, impianti di verniciatura in genere, gommisti, vulcanizzatori, produzione materie plastiche e gomma	20%
Autofficine in genere, elettrauto, idraulici, tipolitografie e simili	20%
Falegnamerie, restauratore mobili e corniciai, vetrerie, lavorazione vimini e giunco, produzione	10%
Riparazione installazione radio - TV elettrodomestici, elettricisti, frigoristi	10%
Produzione abbigliamento in genere (maglifici, pelletterie, pelliccerie, sartorie), tomaifici, calzolai ,arrotini, tappezzieri	10%
Medici, Odontotecnici, dentisti, veterinari	10%
Barbieri, parrucchieri, estetiste, laboratori di toelettatura animali	10%
Lavanderie, tintorie, stirerie	10%
Autosilos pubblici	10%

Eventuali attività non elencate nella tabella sovrastante saranno inserite nella categoria che presenta maggiore affinità. Le attività economiche, invece, che non presentano alcuna affinità con quelle sopraelencate avranno un abbattimento forfettario della superficie pari al 10%.

3. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa ed esclusiva rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, entro il termine fissato dal presente regolamento, nella quale sono individuate le predette aree, anche

nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e esclusiva nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.

4. Il contribuente è tenuto a presentare, inoltre, la predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente.

5. La domanda di riduzione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine suddetto, mediante apposita istanza allegando:

- a) contratto stipulato con l'operatore prescelto e regolarmente autorizzato allo smaltimento dei rifiuti speciali;
- b) copia del formulario di identificazione dei rifiuti;
- c) attestazione da parte dell'operatore della tipologia e della quantità annuale dei rifiuti speciali smaltiti.

ART. 7-BIS RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO

1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 03/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno 5 anni. L'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità, di tempi di svolgimento e sia di costi.

2. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto

incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di 5 anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno 5 anni.

3. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 8 RIFIUTI URBANI AVVIATI AL RICICLO IN MODO AUTONOMO

1. Ai sensi del comma 649 dell'articolo 1 della legge 147/2013, per le utenze non domestiche che hanno scelto di servirsi del gestore pubblico, la parte variabile della tariffa può essere ridotta, a consuntivo, in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo dei rifiuti stessi.

2. Per «riciclaggio» si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento.

3. La riduzione di cui al comma 1 è determinata dal rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente avviati al riciclo, come risultante da apposita attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato il riciclo o altra idonea documentazione da presentarsi al Comune entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando alla superfici in cui sono prodotti i rifiuti avviati al riciclo ed i coefficienti (Kd) previsti dal Comune per la specifica attività, sulla base della tabella allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, moltiplicato per la superficie occupata:

$$\% \text{ riduzione} = \text{q.tà totale di rifiuti avviati al riciclo} / (\text{coeff. Kd} \times \text{mq}).$$

4. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 15% della quota variabile.

5. La riduzione può essere applicata solo nel caso in cui i rifiuti urbani prodotti siano destinati in modo effettivo e oggettivo al riciclo.

6. Il contribuente è tenuto a presentare la domanda predetta documentazione ogni anno, entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

7. L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

8. La domanda di riduzione dovrà essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine suddetto, mediante apposita istanza allegando:

a) contratto stipulato con l'operatore prescelto e regolarmente autorizzato allo smaltimento dei rifiuti;

b) attestazione da parte dell'operatore della tipologia e della quantità annuale dei rifiuti smaltiti.

ART.9 DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa del tributo è determinata sulla base dei criteri indicati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158 e dell'art. 13 del presente regolamento.

3. Le tariffe della TARI sono approvate annualmente dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano economico finanziario di cui al successivo art. 12. Ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine appena indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

4. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del Decreto Legislativo 20/08/2000, n. 267, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.

ART.10 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

2. Il contributo previsto dall'art. 33-bis del D. L. 31/12/2007, n. 248, ai sensi della determinazione ARERA n°2/DRIF/2020, al netto del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, è sottratto dal totale dei costi del PEF che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

ART. 11 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. In particolare il tributo deve garantire la copertura di tutti i costi relativi agli investimenti nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi di cui all'articolo 15 del Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36.
3. Per la determinazione dei costi del servizio si fa riferimento a quanto previsto dalla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle sue successive modifiche ed integrazioni.
4. Nella determinazione dei costi del servizio non si tiene conto di quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
5. Nella determinazione dei costi del servizio si tiene anche conto delle risultanze dei fabbisogni standard relativi allo specifico servizio, ove approvate in tempo utile.
6. A norma dell'art. 1, comma 655, della Legge 27/12/2013, n. 147 il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, parametrato al contributo di cui all'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo.
7. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani sono determinati annualmente dal piano economico finanziario di cui all'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 12 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto sia dal MTR di cui alla delibera n. 443/2019 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) che dal MTR-2 di cui alla delibera n. 363/2021, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a) una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
4. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.
5. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario ed i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.

6. L'ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

ART. 13 ARTICOLAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, riportate nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

3. In virtù delle norme del D.P.R. 27/04/1999, n. 158, della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e degli ulteriori provvedimenti della predetta Autorità:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, anche in relazione al piano economico finanziario degli interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'ammontare tariffario massimo determinato nel piano economico finanziario, ai sensi della deliberazione ARERA n. 443/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. dal totale dei costi del piano economico-finanziario sono sottratte le seguenti entrate:

a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del Decreto legge 31/12/2007, n. 248

b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;

d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.

c. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 27/04/1999, n. 158.

4. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 27/04/1999, n. 158, fornendo idonea motivazione dei valori scelti, qualora reso necessario dall'articolazione dei coefficienti prescelta.

ART. 14 TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametrate al numero di occupanti.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti.

ART.15 DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni.
2. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati, ai fini della determinazione del numero dei componenti, nel caso in cui si tratti di:
 - a) anziano dimorante in casa di riposo;
 - b) soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
 - c) soggetti ospitati in comunità di recupero e istituti penitenziari e in residenze sanitarie assistite.
3. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale, per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti e per gli alloggi a disposizione di soggetti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari ai componenti del nucleo familiare dell'abitazione di residenza anagrafica.

Tuttavia per le abitazioni possedute e tenute a disposizione da parte di soggetti anagraficamente residenti nel comune, il numero degli occupanti, in mancanza di altra indicazione nella dichiarazione, è fissato in una unità.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo possedute o detenute da due o più nuclei familiari la tariffa del tributo è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
5. I locali pertinenziali alle case di civile abitazione si considerano, ai fini del tributo, parte integrante delle stesse. Le cantine, le autorimesse, i depositi e locali similari si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se possedute o detenute da una persona fisica non nell'esercizio di attività imprenditoriali o professionali, priva di unità abitativa nel territorio comunale. In difetto di tali condizioni i medesimi luoghi si considerano utenze non

domestiche. Le rimesse di attrezzi agricoli, i depositi agricoli o altri locali per uso agricolo sono soggetti al tributo come utenze non domestiche, se posseduti o detenuti da persone fisiche non imprenditori agricoli.

6. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 29, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.

ART. 16 TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kc di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie soggetta al tributo le tariffe per unità di superficie riferite al tipo di attività svolta, calcolate sulla base dei coefficienti di potenziale produzione Kd di cui al D.P.R. 27/04/1999, n. 158.

ART. 17 CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla qualità ed alla presunta quantità di rifiuti prodotti, come riportato nell'Allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere l'utenza non domestica, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività principale o di eventuali attività secondarie, o a quanto risultante nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto passivo.

3. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso. (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi, fatta eccezione per le superfici tassabili delle attività industriali, alle quali si applica la tariffa della categoria corrispondente all'effettiva destinazione.

5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività economica, il tributo dovuto per quest'ultima superficie dovrà essere ridotto dell'importo già versato come utenza domestica.
6. In sede di prima applicazione le utenze non domestiche sono classificate nella categoria tariffaria corrispondente alla tipologia di attività esercitata risultante dal codice ATECO, dall'atto di autorizzazione all'esercizio di attività, da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA.

ART.18 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggetti al tributo. Il tributo è dovuto per il periodo dell'anno, computato a giorni, nel quale permane il possesso o la detenzione dei locali o delle aree soggette al tributo.
2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno in cui termina il possesso o la detenzione, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. Se la dichiarazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data della sua presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonei elementi di prova la data di effettiva cessazione.
4. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso del tributo secondo quanto stabilito dal successivo art. 30.
5. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, relative in particolare alle superfici e/o alla destinazione d'uso, che comportano un aumento del tributo producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Nell'ipotesi in cui le variazioni comportino invece una riduzione del tributo, il riconoscimento del minor tributo è subordinato alla presentazione della dichiarazione entro il termine previsto. Delle variazioni del tributo si tiene conto in sede di conguaglio, secondo quanto previsto dal successivo art. 30.

ART.19 MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 %.

ART. 20 ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 5000 metri lineari, nonché le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.

3. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore o pari a 5000 metri lineari.
4. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 29 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

ART. 21 RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 659, della Legge 27/12/2013, n. 147, il tributo è ridotto, applicando la tariffa delle utenze domestiche occupate da un unico soggetto, nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni dell'anno solare;
 - b. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 48, della Legge 30/12/2020, n. 178, è riconosciuta una riduzione di 2/3 del tributo ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.
3. Le riduzioni tariffarie e le esenzioni sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dal momento della richiesta. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate. Con particolare riferimento alla riduzione di cui al precedente comma 2, il contribuente ha l'obbligo di fornire la documentazione attestante la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge.
4. Sono soggetti alla sola componente fissa della TARI le utenze domestiche ove, sulla base di idonea documentazione, e fatta salva ogni prova contraria, la produzione di rifiuti urbani appare notevolmente limitata in quanto attualmente in obiettive condizioni di difficile utilizzabilità. Sono considerate tali le unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di tutti i servizi pubblici a rete. In particolare rientrano nel presente beneficio anche le utenze domestiche prive di arredo e mobilio se servite da utenze condominiali oppure da utenze comuni a più unità immobiliari (es. servizio idrico, servizio gas ...), qualora non sia possibile la cessazione autonoma.
5. L'applicazione della sola componente fissa ha durata annuale e decorre dalla data di presentazione di specifica richiesta del contribuente, corredata da documentazione fotografica diretta a dimostrare l'assenza di mobili e suppellettili e l'attestazione di disdetta da parte dei gestori degli allacci alla rete di distribuzione dei servizi pubblici. Anche il permanere di un solo allaccio alla rete non consente di beneficiare della riduzione prevista dal presente articolo.

ART. 21-BIS RIDUZIONI PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO - UTENZE DOMESTICHE

1. Ai sensi del comma 660 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, la tariffa ordinaria viene ridotta del 30% nella parte fissa e variabile se i locali, oggetto di tassazione, risultano occupati:
 - da nuclei familiari in cui risiedono soggetti portatori di handicap con età uguale o superiore ai 65 anni con invalidità civile non inferiore al 66,6% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali,
 - da nuclei familiari in cui risiedono portatori di handicap con età inferiore ai 65 anni, con l'invalidità civile richiesta non inferiore al 74% certificata dalle Aziende Sanitarie Locali;
 - requisito necessario per poter usufruire delle superiori agevolazioni, in entrambi i casi, è possedere un valore di I.S.E.E non superiore ai 15.000,00 euro.
2. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione. Le riduzioni/esenzioni cessano comunque alla data in cui vengono meno le condizioni per la loro fruizione, anche se non dichiarate.

ART. 22 RIDUZIONE PER IL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio [1] domestico è prevista una riduzione del 25% della quota variabile e fissa della tariffa del tributo, dalla data di consegna della compostiera. Suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI

1. In caso di contestuale spettanza, a favore del soggetto tassabile, di più riduzioni previste dalla legge e dal Regolamento, è prevista l'applicazione di una sola riduzione, la più favorevole al contribuente.

ART. 23- BIS BONUS SOCIALE RIFIUTI

1. In attuazione della normativa statale e della regolazione dell'Autorità competente, ed in particolare del D.P.C.M. 21 gennaio 2025, n. 24, è riconosciuta agli utenti domestici in condizioni di disagio economico-sociale, aventi diritto secondo i criteri ivi previsti, un'agevolazione denominata "bonus sociale rifiuti", applicata in modo automatico senza necessità di specifica istanza, salvo quanto previsto dalla disciplina vigente per i casi particolari.
2. Il bonus sociale rifiuti è determinato in misura pari a una riduzione del 25% della TARI dovuta per l'utenza domestica di residenza riferibile al nucleo familiare avente diritto, secondo le modalità applicative stabilite dalla disciplina statale e regolatoria vigente.
3. L'agevolazione di cui al presente articolo è finanziata mediante i meccanismi perequativi nazionali previsti dalla regolazione di settore, ivi inclusa la componente perequativa UR3, ed

opera con neutralità rispetto al PEF e alla determinazione delle tariffe TARI del Comune, restando ferme le modalità di rendicontazione e riversamento stabilite dalla disciplina vigente.

4. Il bonus sociale rifiuti è autonomo e indipendente rispetto alle eventuali agevolazioni ulteriori previste dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le quali restano disciplinate dall'art. 19 del presente regolamento e sono finanziate a carico del bilancio comunale (o con risorse comunque diverse dalla tariffa), senza gravare sul sistema perequativo nazionale.

5. (Compensazione con morosità pregresse) Qualora, alla data di applicazione del bonus sociale rifiuti, risultino morosità pregresse riferite alla medesima utenza domestica, l'importo del bonus è utilizzato in compensazione, fino a concorrenza del debito, a condizione che il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti (GTRU) abbia previamente trasmesso all'utente un sollecito di pagamento a mezzo PEC o raccomandata e sia decorso il termine di 40 giorni dal ricevimento senza intervenuta regolarizzazione. In caso di successiva regolarizzazione della morosità, l'importo del bonus è scomputato dall'importo dovuto secondo le modalità stabilite dalla regolazione vigente.

ART. 24 FINANZIAMENTO DELLE RIDUZIONI, ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Il costo delle riduzioni/esenzioni, detassazioni e agevolazioni previste dai precedenti articoli resta a carico degli altri contribuenti in osservanza dell'obbligo di copertura integrale dei costi previsto dall'art. 1, comma 654, della Legge 27/12/2013, n. 147.

ART. 24-BIS AGEVOLAZIONI AGGIUNTIVE A CARICO DEL BILANCIO COMUNALE

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 24, l'Amministrazione Comunale, con risorse a carico del proprio bilancio e senza oneri a carico degli altri contribuenti ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge 27/12/2013, n. 147, può disporre ulteriori riduzioni, esenzioni o agevolazioni TARI rispetto a quelle previste dal presente Regolamento, per finalità di interesse pubblico, sociale, economico o ambientale.

2. L'istituzione delle agevolazioni di cui al comma 1, la definizione dei criteri e dei requisiti di accesso, la misura e le modalità di applicazione, nonché la relativa copertura finanziaria e il procedimento per la concessione, sono disciplinati annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, da adottarsi contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione finanziario e delle tariffe TARI, o con successivi atti amministrativi.

3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti delle risorse stanziare in bilancio. Le agevolazioni previste dal presente articolo sono cumulabili con le agevolazioni ordinarie di cui agli articoli precedenti solo se espressamente previsto dall'atto di cui al comma 2.

ART. 25 TRIBUTO GIORNALIERO-CAMPEGGI

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero, fatta eccezione per le occupazioni di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, soggette al canone di cui all'art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019, n. 160.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo maggiorata del 20%. È facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del canone da di cui all'art. 1, comma 816, della Legge 27/12/2019, n. 160. Il pagamento del tributo avviene contestualmente al pagamento del sopra citato canone.
7. Il tributo sui rifiuti è dovuto anche sulle superfici operative adibite a piazzole dei campeggi e di analoghe strutture ricettive autorizzate.
8. La superficie assoggettabile al tributo è individuata in quella massima effettivamente utilizzabile per lo stazionamento dei veicoli ricreativi ovvero delle diverse strutture amovibili utilizzate dai campeggiatori, da indicarsi da parte del gestore del campeggio nella propria denuncia con specifico riferimento ad ogni singola piazzola.
9. In ogni caso, la superficie tassabile di ogni piazzola non potrà essere inferiore a 20 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di camper, roulotte ed auto-caran ed a 10 mq per le piazzole adibite allo stazionamento di tende.
10. I locali coperti, al pari di tutte le strutture fisse turistiche e di servizio e delle aree scoperte operative posti all'interno dei campeggi sono assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa.
11. Non sono soggette al pagamento del tributo le strade interne di comunicazione dei campeggi, al pari delle aree scoperte destinate al carico e scarico dei liquami dei veicoli ricreativi.
12. Le aree ricreative poste sia all'interno che all'esterno dei campeggi, con particolare riferimento alle aree pic-nic ed alle aree gioco attrezzate, sono a loro volta assoggettabili al tributo sulla base della superficie calpestabile, sulla base della corrispondente tariffa, con esclusione delle strade interne di comunicazione.
13. L'applicazione del tributo giornaliero sui rifiuti è estesa anche alle superfici operative dei campeggi adibite a piazzole a verde, esclusivamente ove le stesse formano oggetto di uso temporaneo secondo i criteri previsti dal presente articolo, con applicazione di una tariffa forfettaria, a copertura sia dei costi fissi che dei costi variabili del servizio di igiene urbana, da determinarsi in base ai costi effettivi del servizio, stabilita dal competente organo comunale per ogni giornata di occupazione di ogni piazzola.
14. Al fine del conteggio del tributo dovuto per tali occupazioni, il gestore del campeggio dovrà provvedere a denunciare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno, il numero di giornate di occupazione poste in essere nell'anno precedente.

15. In mancanza di tale denuncia, ovvero in caso di presentazione di denuncia infedele, il Comune procederà ad applicare a tutte le superfici adibite a piazzole a verde del campeggio la medesima tariffa prevista per le aree scoperte operative delle attività.
16. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
17. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

ART.26 TRIBUTO PROVINCIALE

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30/12/1992, n.504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città metropolitana.
3. Il versamento del tributo di cui al presente articolo è effettuato contestualmente al pagamento della TARI, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 01/07/2020 e dal Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 21/10/2020. Nel caso di riscossione del tributo mediante strumenti diversi da modello di pagamento unificato di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 09/07/1997, n. 241, ovvero dalla piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al Decreto legislativo 7/03/2005, n. 82, il riversamento del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale alla competente Provincia/Città metropolitana è effettuato secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'economia del 01/07/2020.

ART. 27 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata direttamente al Comune secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 688, della Legge 27/12/2013, n. 147 e dall'art. 2-bis del Decreto legge 22/10/2016, n. 193, convertito dalla Legge 01/12/2016, n. 215.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicato il tributo, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere altresì tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della Legge 27/07/2000, n. 212, nonché tutte le indicazioni contenute nella delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare, è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine, l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione.
3. Il versamento del tributo non è dovuto quando l'importo annuale risulta inferiore a euro 12,00. Analogamente non si procede al rimborso per somme inferiori al predetto importo.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.
5. In caso di mancato o parziale versamento dell'importo richiesto alle prescritte scadenze, il Comune provvede alla notifica, anche mediante servizio postale con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, di un sollecito di versamento, contenente le somme da versare in unica soluzione entro il termine ivi indicato. In mancanza, si procederà alla notifica dell'avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica, come indicato nel successivo art. 33, con irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 1, comma 695 della Legge 27/12/2013, n. 147 e l'applicazione degli interessi di mora la cui misura è definita nel regolamento comunale sulle entrate.

ART. 28 DICHIARAZIONE TARI

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro 90 giorni solari dalla di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo e comunque non oltre il 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione. La dichiarazione, debitamente sottoscritta dal soggetto dichiarante, può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o posta elettronica o PEC, allegando fotocopia del documento d'identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data di ricevimento della posta elettronica e della PEC.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le modificazioni. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore, il codice fiscale, la residenza;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti i locali (solo se necessario);
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;

f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione;

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC;

b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;

c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;

d. Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;

e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;

f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.

g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessazione dei locali o delle aree deve indicare di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In caso di presentazione della stessa nei termini il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nel termine del 30 giugno dell'anno successivo il tributo non è dovuto se il contribuente dimostra di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

7. Nel caso di decesso del contribuente, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di cessazione entro un anno dal decesso o entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo se più favorevole.

8. In sede di prima applicazione del tributo, ai fini della dichiarazione TARI, restano ferme le superfici dichiarate o definitivamente accertate ai fini della TARSU eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.

ART. 29 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Il contribuente beneficiario del rimborso, in alternativa, può chiedere la compensazione delle somme a credito.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 27/12/2006, n. 296, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
5. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 30 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della Legge 27/12/2013, n. 147, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

ART. 31 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge 27/12/2006, n. 296, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate o da altre amministrazioni pubbliche, enti pubblici ovvero soggetti gestori di servizi pubblici.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- delle comunicazioni di fine lavori ricevute;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Ai fini dell'attività di accertamento della TARI, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo l'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri di cui al D.P.R. 138/1998, in base al disposto dell'art. 1, comma 646, della Legge 27/12/2013, n. 147.

4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge 27/12/2016, n. 296 e dell'art. 1, comma 792 e seguenti, della Legge 27/12/2019, n. 160, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni, delle spese degli oneri di riscossione. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato.

6. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 32 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della TARI risultante dalla dichiarazione alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 18/12/1997, n. 472.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 lett. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 33 CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 Dicembre 1992, n.546, e successive modificazioni
2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'Accertamento con Adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
3. Ai sensi dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016 il ricorso, per le controversie di valore non superiore a Ventimila Euro, produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
4. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.
5. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate.

ART. 34 INTERPELLO

1. Ogni contribuente può inoltrare per iscritto al Comune circostanziate e specifiche richiesta di interpello in merito all'applicazione della TARI.

ART. 35 IMPORTI MINIMI

1. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

ART. 36 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196.

ART. 37 NORME FINALI E DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della tassa rifiuti(TARI), nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.
3. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

ART. 38 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dal 1° gennaio 2023.
2. A far data dalla sua entrata in vigore il presente Regolamento abroga il Regolamento IUC approvato con Delibera di C.C. n. 22 del 28.08.2014 ed ogni altro atto avente ad oggetto quanto disciplinato con il Regolamento che si approva con il presente atto.
3. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano anche ai rapporti pendenti alla data della sua entrata in vigore.

Comuni fino a 5.000 abitanti
01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto 02. Campeggi, distributori carburanti 03. Stabilimenti balneari 04. Esposizioni, autosaloni 05. Alberghi con ristorante 06. Alberghi senza ristorante 07. Case di cura e riposo 08. Uffici, agenzie, studi professionali 09. Banche ed istituti di credito 10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli 11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze 12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere) 13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto 14. Attività industriali con capannoni di produzione 15. Attività artigianali di produzione beni specifici 16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie 17. Bar, caffè, pasticceria 18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari 19. Plurilicenze alimentari e/o miste 20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 21. Discoteche, night club